

CAPITOLATO PER L' ASSICURAZIONE  
"RESPONSABILITA' CIVILE  
VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA"

**LOTTO 1**

CONTRAENTE  
POLITECNICO DI MILANO

## INDICE

<b>DEFINIZIONI [DEF]</b> .....	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]</b> .....	<b>3</b>
<b>DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta</i> .....	3
Art. 2 <i>Pagamento del Premio e decorrenza dell'Assicurazione</i> .....	3
Art. 3 <i>Pagamenti per variazioni con incasso di Premio</i> .....	3
Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione</i> .....	3
Art. 5 <i>Tracciabilità dei Pagamenti</i> .....	4
Art. 6 <i>Variazione del rischio</i> .....	4
Art. 7 <i>Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali</i> .....	4
Art. 8 <i>Clausola di recesso</i> .....	4
Art. 9 <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i> .....	5
Art. 10 <i>Diminuzione del Rischio</i> .....	5
Art. 11 <i>Interpretazione della Polizza</i> .....	5
Art. 12 <i>Danni precedenti</i> .....	5
Art. 13 <i>Assicurazione presso diversi Assicuratori</i> .....	5
Art. 14 <i>Oneri fiscali</i> .....	5
Art. 15 <i>Foro competente</i> .....	6
Art. 16 <i>Rinvio alle norme di legge</i> .....	6
Art. 17 <i>Trattamento dei dati</i> .....	6
Art. 18 <i>Coassicurazione e Delega</i> .....	6
Art. 19 <i>Conteggio del Premio</i> .....	6
Art. 20 <i>Regolazione del Premio</i> .....	7
<b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO</b> .....	<b>8</b>
Art. 21 <i>Obblighi del Contraente e/o dell'Assicurato – Denuncia del Sinistro</i> .....	8
Art. 22 <i>Gestione delle vertenze di Danno – Spese Legali e Peritali</i> .....	8
Art. 23 <i>Pagamento dell'Indennizzo</i> .....	9
Art. 24 <i>Rinuncia alla rivalsa</i> .....	9
Art. 25 <i>Recesso in caso di Sinistro</i> .....	9
Art. 26 <i>Produzione di informazioni sui sinistri</i> .....	9
<b>ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]</b> .....	<b>11</b>
<b>MASSIMALI ASSICURATI [MAS]</b> .....	<b>12</b>
<b>RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA [RCTO]</b> .....	<b>13</b>
Art. 1 <i>Disciplina della Responsabilità</i> .....	13
Art. 2 <i>Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)</i> .....	13
Art. 3 <i>Oggetto dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (RCO)</i> .....	13
Art. 4 <i>Malattie Professionali</i> .....	13
Art. 5 <i>Rivalsa INPS</i> .....	14
Art. 6 <i>Esclusioni</i> .....	14
Art. 7 <i>Novero di Terzi</i> .....	15
Art. 8 <i>Responsabilità Personale</i> .....	15
Art. 9 <i>Responsabilità come da DM 363/98 e ss.mm.ii. D.Lgs n. 626/1994 e D.Lgs n. 494/1996 e successive modifiche e integrazioni             contenute nel D.Lgs n. 81/2008</i> .....	15
Art. 10 <i>Committenza generica inclusa guida veicoli</i> .....	16
Art. 11 <i>Danni da Incendio</i> .....	16

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

Art. 12	Danni da interruzione di attività .....	16
Art. 13	Inquinamento accidentale.....	16
Art. 14	Proprietà, conduzione e locazione di fabbricati .....	17
Art. 15	Cartelli, insegne e affissioni pubblicitarie.....	17
Art. 16	Proprietà ed uso macchinari.....	17
Art. 17	Spese di salvataggio .....	17
Art. 18	Danni a Cose in consegna e custodia.....	17
Art. 19	Comodato – Leasing - Locazione.....	18
Art. 20	Danni da furto .....	18
Art. 21	Danni da smercio.....	18
Art. 22	Danni a veicoli .....	18
Art. 23	Cose in ambito lavori.....	18
Art. 24	Danni a mezzi sotto carico e scarico .....	19
Art. 25	Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	19
Art. 26	Danni da cedimento e franamento del terreno .....	19
Art. 27	Prove ed esami.....	19
Art. 28	Danni cagionati e/o subiti dai non dipendenti .....	19
Art. 29	Convegni – Congressi – Corsi – Manifestazioni in genere.....	20
Art. 30	Ulteriori precisazioni .....	20
Art. 31	Legge sulla Privacy .....	20
Art. 32	Validità territoriale.....	21

## DEFINIZIONI [DEF]

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione
<b>Polizza</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta
<b>Assicurato</b>	Il Contraente e qualsiasi altro soggetto per il quale esista o sorga in futuro un interesse assicurabile da parte della Contraente
<b>Società</b>	La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno
<b>Danno</b>	Il pregiudizio economico addebitato all'Assicurato in conseguenza di un fatto che abbia cagionato la morte, lesioni personali o danni a cose
<b>Cose</b>	Sia i beni materiali sia gli animali
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Massimale</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà
<b>Franchigia</b>	L'importo prestabilito che viene dedotto dal danno ed è a carico esclusivo dell'Assicurato
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno a carico esclusivo dell'Assicurato

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
del **POLITECNICO DI MILANO**

<b>Retribuzioni annue lorde</b>	L'ammontare delle retribuzioni lorde dipendenti, corrisposte dal Contraente ai dipendenti ed ai Soggetti ad essi equiparati
<b>Periodo di assicurazione</b>	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]**

### **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

---

#### **Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2020 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2023; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, ferma la possibilità per il Contraente di manifestare, con il preavviso di 30 (trenta) giorni dalla scadenza, l'intendimento al rinnovo per ulteriori tre anni.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

#### **Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.3.2021.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.3 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'Assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

#### **Art. 3 PAGAMENTI PER VARIAZIONI CON INCASSO DI PREMIO**

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'Assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

#### **Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

## **Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

## **Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 6 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art.106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

## **Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO**

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le Parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art.7 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo 26 "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

**Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli artt. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e 8 ( Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al secondo comma del citato art. 7 ( Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

**Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

**Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

**Art. 12 DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità.

**Art. 13 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

Il Contraente è esonerata dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

**Art. 14 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 15 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza è competente il Foro di Milano.

**Art. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 17 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi regolamento (UE) 2016/679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 18 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 - sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'Assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

**Art. 19 CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dall'applicazione del tasso imponibile indicato nella Scheda Offerta all'ammontare delle Retribuzioni Annue Lorde corrisposte dal Contraente nel periodo di assicurazione di riferimento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato sull'80% dell'ammontare preventivato delle Retribuzioni Annue Lorde, come sotto indicato.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

Sulla base di quanto precede il premio anticipato viene così calcolato:

<b>Retribuzioni Annuie Lorde preventivate (80%)</b>	<b>Tasso imponibile</b>
€ 130.000.000,00	come indicato nella Scheda Offerta
<b>Premio annuo imponibile</b>	come indicato nella Scheda Offerta

Successivamente alla data di scadenza di ciascun periodo di assicurazione, si procederà al calcolo del premio di regolazione come di seguito regolamentato.

## **Art. 20 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Con riferimento a quanto indicato nel precedente Articolo - Conteggio del Premio - entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo di assicurazione, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i dati consuntivi delle Retribuzioni Annuie Lorde corrisposte.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione del documento correttamente emesso.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell'ultimo giorno utile per il pagamento del premio, fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art. 21 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO – DENUNCIA DEL SINISTRO**

In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato per il tramite del Contraente, deve darne avviso scritto alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'Articolo 1913 del Codice Civile.

Agli effetti dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, solo se, o quando, il danneggiato ha avanzato esplicita richiesta di risarcimento, in forma scritta, direttamente o per il tramite di un proprio Legale e/o di un Terzo avente titolo a rappresentarlo o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

Agli effetti dell'Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera (R.C.O.), il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di avviso, entro i termini di cui sopra, soltanto per i sinistri per i quali:

- ha ricevuto notifica dell'atto di inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge per infortunio o per insorgenza di malattia professionale;
- ha ricevuto avviso di apertura di un procedimento penale;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell' I.N.P.S.;
- ha ricevuto richieste di risarcimento da parte del danneggiato o suoi Legali e/o suoi aventi diritto.

### **Art. 22 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI E PERITALI**

La Società si impegna a gestire i sinistri, con la necessaria diligenza anche qualora rientrassero nell'ambito delle franchigie previste, come se tali scoperti o franchigie non esistessero, ed assume a proprio carico, a nome dell'Assicurato, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando, ove occorra, Legali, Tecnici e/o Periti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di Polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, anche in eccesso al massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda, ma entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stesso.

Qualora la somma dovuta al Danneggiato superi il massimale stabilito in polizza, dette spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Relativamente alla nomina di Legali, Periti e Consulenti, l'Assicurato può affiancare, a quello nominato dalla Società, personale da esso incaricato e/o dipendente del suo Ufficio Legale e/o dell'Avvocatura dello Stato, fermo restando che tali costi saranno aggiunti al massimale di polizza e nel limite pari ad un quarto dello stesso, se la nomina viene effettuata insieme alla Società.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

La Società non riconosce, peraltro, spese sostenute dall'Assicurato per Legali, Tecnici o Consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

**Art. 23 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

La Società corrisponde direttamente al Terzo danneggiato l'indennizzo dovuto, dandone contestuale comunicazione al Contraente, salvo i casi per cui quest'ultima ha formalmente richiesto alla Società il pagamento a proprio favore dopo aver provveduto alla tacitazione del Terzo danneggiato.

**Art. 24 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Dipendenti e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

**Art. 25 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Non si applica alla presente polizza.

**Art. 26 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; - la data di accadimento dell'evento; - la data della denuncia; - la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.]:

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei Beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo

***CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO***

pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **ATTIVITÀ E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO [AC]**

Si prende atto che l'assicurazione è prestata in relazione ad attività e/o competenze istituzionali del Contraente e/o dell'Assicurato/i, comprese attività preliminari, accessorie, complementari, annesse, connesse, collegate e/o conseguenti, comunque, da chiunque ed ovunque svolte e/o gestite, anche indirettamente e/o in forma mista e/o tramite Associazioni e/o volontariato, sia a titolo oneroso che gratuito.

Tra le "attività e/o competenze istituzionali" del Contraente e/o Assicurato devono ritenersi comprese le attività e competenze vere e proprie, nonché le prestazioni di servizio e/o ricerca in base ad accordi anche di diritto privato con terzi, nonché servizi, funzioni, compiti, obblighi e/o semplici incombenze quali e quanti discendono da leggi, da regolamenti e/o delibere e/o provvedimenti emanati da Organi competenti, compresi quelli emanati dai propri Organi, nonché da usi e/o costumi e/o consuetudini, compreso ciò e quanto, a nuovo e non, svolto e/o da svolgere al momento della sottoscrizione della presente polizza.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile e/o del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia è inoltre operante per quanto disciplinato dalle norme, dai regolamenti anche di Ateneo, dalle direttive e dai C.C.N.L. in materia di "Telelavoro" e di "Lavoro agile ("smartworking)" per i rischi relativi ai danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo, e per i rischi relativi ai danni a cose e persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

Resta espressamente e validamente convenuto che, qualora il Contraente e/o Assicurato/i fosse chiamato a rispondere di danni, quale civilmente responsabile a sensi di legge, la Società ne assumerà la garanzia, sia per quanto descritto nella presente polizza sia per quanto dovesse emergere successivamente, anche se qui non descritto e anche se nelle descrizioni qui riportate o in altre eventuali descrizioni future vi fosse errore, omissione, dubbio, imprecisione o indeterminatezza.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **MASSIMALI ASSICURATI [MAS]**

La massima esposizione della Società **per ogni sinistro**, qualsiasi sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, è rispettivamente:

€ 50.000.000,== (cinquantamiloni)

Cumulativamente per la Responsabilità Civile verso Terzi  
RCT) e la Responsabilità Civile verso Prestatori d'opera  
(RCO)

Con il limite di

€ 3.000.000,00== (tremiloni)

Per ogni Prestatore d'opera infortunato

Ridotto a € 1.000.000,== (unmilione)

Per ogni Prestatore d'opera che - per attività di prova,  
ricerca e didattica - svolga mansioni legate a detenzione  
e/o di impiego o comunque connesse con fenomeni di  
trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni  
provocate dall'accelerazione di particelle atomiche  
provocate artificialmente, nonché mansioni legate a  
detenzione e/o impiego di esplosivi.

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## **RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA [RCTO]**

### **Art. 1 DISCIPLINA DELLA RESPONSABILITÀ**

La presente assicurazione vale per le richieste avanzate nei confronti dell'Assicurato indipendentemente dalla fonte giuridica invocata: norme di legge nazionali, estere, internazionali, comunitarie, usi e costumi, ed ogni altra norma giuridica ritenuta applicabile.

### **Art. 2 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per i danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danni a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente e/o Assicurato da fatto colposo e/o doloso di Persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### **Art. 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (Capitale, Interessi e Spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli Articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, e loro successive modificazioni, integrazioni ed interpretazioni per gli infortuni sofferti da Prestatori d'opera da Lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati e dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare, addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1), cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'Assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni I.N.A.I.L..

### **Art. 4 MALATTIE PROFESSIONALI**

L'Assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura purché siano conseguenza di fatti commessi e verificatisi per la prima volta in data successiva a quella della stipulazione della presente Assicurazione e si manifestino, per la prima volta, dopo tale data e comunque non oltre i 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell'ambito del massimale R.C.O. che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo annuo di assicurazione.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:

1. per i Prestatori d'opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante del Contraente;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante del Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
  - alla lavorazione e/o esposizione all'amianto (asbestosi e silicosi);

la presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

## **Art. 5 RIVALSA INPS**

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'Articolo 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive integrazioni e modifiche.

## **Art. 6 ESCLUSIONI**

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera non comprende i danni:

- a. conseguenti a detenzione e/o impiego di esplosivi, salvo l'impiego di tali materiali per uso didattico o di prova o di ricerca;
- b. conseguenti ad atti di terrorismo e sabotaggio, nonché per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, atti vandalici, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;
- c. conseguenti a detenzione e/o impiego o comunque connessi con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche provocata artificialmente, fatto salvo eventi legati ad attività di prova, ricerca e didattica;
- d. derivanti da campi elettromagnetici;
- e. derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto.

L'Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi non comprende i danni:

- f. conseguenti a furto, ad eccezione di quanto previsto al successivo Articolo – Danni da furto;
- g. per i quali è obbligatoria l'assicurazione Responsabilità Civile Autoveicoli ai sensi del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;
- h. derivanti dall'impiego di aeromobili, nonché di navigazione di natanti a motore;
- i. da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- j. alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

- k. alle cose trasportate su mezzi di trasporto;
- l. derivanti da inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e dell'ambiente in genere che non siano di natura accidentale;
- m. conseguenti a trabocco o rigurgito di fognature nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali.

**Art. 7 NOVERO DI TERZI**

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i Soggetti sia Persone fisiche che giuridiche, dipendenti o non, compresi il Rettore e il Pro Rettore ad esclusione dei Prestatori d'opera e del personale in comando presso il Contraente, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto i Prestatori d'opera e il personale in comando presso il Contraente, sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione, resta inteso e convenuto che tutti i Soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

**Art. 8 RESPONSABILITÀ PERSONALE**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale dei Prestatori d'opera dipendenti (ivi compresi quindi i Dirigenti e l'Ing. Capo dell'ufficio tecnico del Contraente /Assicurato), dei lavoratori parasubordinati e dei lavoratori con rapporto di lavoro regolare per danni involontariamente cagionati:

- 1. a "terzi", nel limite del massimale previsto per la R.C.T., esclusi i soggetti sopra indicati utilizzati dall'Assicurato, salvo quanto previsto al successivo punto 2.;
- 2. ad altri Prestatori d'opera dipendenti dell'Assicurato e ai lavoratori parasubordinati, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'articolo 583 del Codice Penale, e nel limite del massimale previsto per la R.C.O..

L'Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile personale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed agli altri soggetti sopra indicati, di "Soggetti non a rapporto di dipendenza" quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, Collaboratori, Consulenti esterni, Volontari e Appartenenti ad Associazioni di Volontariato, Studenti, Borsisti, Tirocinanti, Dottorandi, Ricercatori, Lettori, Docenti nonché tutti i Soggetti previsti ed elencati negli articoli di leggi, regolamenti, delibere e/o provvedimenti, atti emanati e/o che saranno in futuro emanate dagli Organi competenti.

**Art. 9 RESPONSABILITÀ COME DA DM 363/98 E SS.MM.II. D.LGS N. 626/1994 E D.LGS N. 494/1996 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS N. 81/2008**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dell'Assicurato per fatto dei Dipendenti, nonché quella personale in capo ai Dipendenti stessi nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, comprese quelle previste ai sensi del DM 363/98 e ss.mm.ii., del D.Lgs 19 settembre 1994 n. 626 e del D.Lgs 14 agosto 1996 n. 494 e successive modifiche e integrazioni contenute nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

#### **Art. 10 COMMITTENZA GENERICA INCLUSA GUIDA VEICOLI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

L'Assicurazione è prestata inoltre per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

#### **Art. 11 DANNI DA INCENDIO**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.

Tale garanzia è prestata in secondo rischio ad eventuale analoga garanzia prestata da polizza All Risks, purché valida ed operante.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 4.000.000,00 (quattromilioni) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

#### **Art. 12 DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITÀ**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni derivanti da interruzione o sospensione, parziale o totale, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

#### **Art. 13 INQUINAMENTO ACCIDENTALE**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni da inquinamento derivanti da guasti o rotture accidentali di impianti e condutture.

A riguardo della presente estensione si precisa che per i "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinino in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze, di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dal complesso delle strutture di pertinenza del Contraente.

Sono esclusi i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi dell'Articolo 18 della L. 349/86 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (unmilione) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 5.000,00 (cinquemila) ed il massimo di € 50.000,00= (cinquantamila) per ciascun sinistro.

#### **Art. 14 PROPRIETÀ, CONDUZIONE E LOCAZIONE DI FABBRICATI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario, conduttore, concessionario o utilizzatore a qualsiasi titolo dei fabbricati nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei rispettivi impianti, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: ascensori, montacarichi, centrali termiche, autoclavi, cancelli anche elettrici, recinzioni, parchi e giardini, strade ad uso interno, locale adibito ad aule, eliporto, nulla escluso né eccettuato.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni avvenuti in occasione di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compresi servizi e dipendenze, nonché dall'organizzazione di corsi sportivi comprese attività sportive e/o ludiche e/o ricreative anche svolte tramite enti aventi autonoma personalità giuridica.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore (a titolo esemplificativo e non esaustivo, tavoli da ping pong, campi da pallavolo e da basket, scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.

#### **Art. 15 CARTELLI, INSEGNE E AFFISSIONI PUBBLICITARIE**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, dall'esercizio e dalla manutenzione di cartelli e insegne pubblicitarie, insegne luminose, tende, striscioni, targhe, comprese le affissioni di qualsiasi tipo, ovunque si trovino. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori.

#### **Art. 16 PROPRIETÀ ED USO MACCHINARI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivante dalla proprietà e dall'uso di mezzi di trasporto e/o sollevamento ancorché semoventi, impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione di cui al Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005.

#### **Art. 17 SPESE DI SALVATAGGIO**

La Società tiene indenne l'Assicurato delle spese non inconsideratamente dallo stesso sostenute allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 200.000,00 (duecentomila) per ciascun sinistro.

#### **Art. 18 DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni subiti dalle cose che, l'Assicurato stesso, abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione con esclusione delle cose eventualmente oggetto di lavorazione.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 1.000.000,00 (un milione) per ciascun sinistro.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia di € 100,00 (cento) per ciascun sinistro.

#### **Art. 19 COMODATO – LEASING - LOCAZIONE**

L'Assicurazione è valida anche per la responsabilità civile dell'Assicurato relativamente a beni concessi in comodato, leasing, locazione, concessione e simili.

Premesso che l'Assicurato può utilizzare fabbricati di proprietà di terzi in virtù di contratti di comodato, leasing, locazione, concessione, l'Assicurazione è altresì estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato da accollo contrattuale della responsabilità civile facente capo al proprietario dei fabbricati medesimi nei limiti previsti dagli usi contrattuali e dalle norme di legge.

#### **Art. 20 DANNI DA FURTO**

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 50.000,00 (cinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di € 500,00 (cinquecento) per ciascun sinistro.

#### **Art. 21 DANNI DA SMERCIO**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati dalle cose, comprese quelle marchiate (branding), vendute o comunque distribuite.

Ad eccezione delle cose marchiate sono esclusi i danni a terzi dovuti da vizio originario del prodotto.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione nonché per ciascun sinistro in serie ovvero per le richieste di risarcimento derivanti da una pluralità di danni originati da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti e in momenti diversi.

Relativamente a questa estensione, sono esclusi i danni avvenuti negli USA, in Canada e Messico

#### **Art. 22 DANNI A VEICOLI**

L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di Terzi, Dipendenti, del Rettore, degli Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza, comprese quelle delle Strutture esterne, del Contraente.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 40.000,00 (quarantamila) o maggiore importo indicato nella **Scheda Offerta** per ciascun danneggiato.

#### **Art. 23 COSE IN AMBITO LAVORI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori.

La Società indennizzerà danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 500.000,00 (cinquecentomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, con il sottolimito di

**€ 100.000,00 (centomila) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta** per i danni alle cose di terzi che costituiscono strumento di lavoro e/o sono oggetto del lavoro stesso.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del **10% (dieci per cento) o minore percentuale indicata nella Scheda Offerta** minimo € 500,00 (cinquecento) ridotto a € 250,00 (duecentocinquanta) per i danni a cose di terzi che costituiscono strumento di lavoro, per ciascun sinistro.

#### **Art. 24 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni arrecati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.

#### **Art. 25 DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a condutture ed impianti sotterranei.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000,00 (centomila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per questi danni l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del **10% (dieci per cento) o minore percentuale indicata nella Scheda Offerta** con il minimo di **€ 5.000,00 (cinquemila) o minore importo indicato nella Scheda Offerta** per ciascun sinistro.

#### **Art. 26 DANNI DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni a Cose cagionati da cedimento o franamento del terreno purché non direttamente conseguenti a lavori di sottomurazione, palificazione, diaframmi, paratie ed altre tecniche sostitutive.

Relativamente ai danni ai fabbricati la Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di **€ 500.000,00 (cinquecentomila) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta** per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

Sempre per i danni ai fabbricati l'indennizzo viene corrisposto con uno scoperto del 10% (dieci per cento) con il minimo di **€ 10.000,00 (diecimila) o minore importo indicato nella Scheda Offerta** per ciascun sinistro.

Relativamente ai danni ad altre cose l'indennizzo viene corrisposto con una franchigia di € 1.000,00 (mille) per ciascun sinistro.

#### **Art. 27 PROVE ED ESAMI**

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, effettua selezioni o prove pratiche, si precisa che l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

#### **Art. 28 DANNI CAGIONATI E/O SUBITI DAI NON DIPENDENTI**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da:

- titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo, carico, scarico, prelievo e consegna merce e lavori di giardinaggio in genere;

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

- progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali, professionisti in genere, comunque non dipendenti dell'Assicurato, in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto del Contraente;
- persone non dipendenti che svolgono occasionalmente lavori oggetto dell'attività descritta in polizza;
- componenti di delegazioni nazionali ed estere in visita presso il Politecnico, anche in caso di utilizzo – da parte dei medesimi – di apparecchiature ed impianti in genere;
- componenti di commissioni di gara preposte all'acquisizioni di beni e/o servizi o di opere nonché componenti di commissioni di concorso preposte all'acquisizione di risorse umane.

Limitatamente ai danni subiti la garanzia è valida a condizione che l'Assicurato non abbia violato le norme in materia di assicurazione obbligatoria INAIL.

**Art. 29 CONVEGNI – CONGRESSI – CORSI – MANIFESTAZIONI IN GENERE**

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato verso terzi, compresi i partecipanti e gli studenti, derivante dall'organizzazione di convegni, di congressi, di corsi professionali e di visite ad Aziende in genere nonché dall'organizzazione di manifestazioni, gite e simili eventi siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici o similari, compresi l'allestimento e lo smontaggio di stand.

**Art. 30 ULTERIORI PRECISAZIONI**

Si precisa che l'Assicurazione comprende altresì la responsabilità civile derivante dall'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
- borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture, anche di terzi, a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale sia in Italia che all'estero.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo. Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'Assicurazione, le garanzie valgono:

- a. per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b. per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da tali persone.

**Art. 31 LEGGE SULLA PRIVACY**

A parziale deroga di quanto previsto all'Articolo - Oggetto Dell'Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori d'Opera (R.C.O.), la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche per perdite patrimoniali (intese, queste ultime, come il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o danneggiamenti a cose) involontariamente cagionate ai Terzi Utenti in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali, siano essi comuni che sensibili. La garanzia è operativa a condizione che il trattamento di tali dati sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali del Contraente.

***CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO***

La presente estensione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la volontaria diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti in violazione alle disposizioni di legge;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente al Contraente od alle persone del cui operato la stessa debba rispondere.

Il Contraente ed i Dipendenti, limitatamente alle violazioni della legge relative al rapporto di lavoro intercorrente tra le Parti, non sono Terzi fra di loro.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 250.000,00 (duecentocinquantamila) per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione.

**Art. 32 VALIDITÀ TERRITORIALE**

La presente Assicurazione vale per i danni che avvengono nel mondo intero ad eccezione, per quanto riguarda i Danni da Smercio di cui all'Articolo 20, di USA, Canada e Messico.

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO